

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulle «Osservazioni conclusive del comitato dell'ONU della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità — Una nuova strategia per le persone con disabilità nell'Unione europea»

(parere d'iniziativa)

(2017/C 034/03)

Relatore: **Ioannis VARDAKASTANIS**

Consultazione	Comitato economico e sociale europeo, 21/01/2016
Base giuridica	Articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno Parere d'iniziativa
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	27/09/2016
Adozione in sessione plenaria	19/10/2016
Sessione plenaria n.	520
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	211/1/3

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* — UNCRPD) da parte dell'Unione europea rappresenta una tappa storica per i diritti delle persone con disabilità, per l'UE e per i suoi Stati membri. Con il riesame della situazione nell'UE svolto nel 2015 dal comitato dell'ONU della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) si è concluso il primo periodo di attuazione della Convenzione. Secondo le osservazioni conclusive del comitato CRPD (OC), le istituzioni dell'UE sono tenute a rispettare i loro obblighi poiché a esse spetta il compito di organizzare e coordinare l'attuazione della Convenzione sulla base delle stesse OC. Nelle OC si ribadisce che l'elaborazione delle politiche dell'UE in materia di disabilità richiede una trasformazione profonda del modo in cui dette politiche sono state realizzate fino ad oggi. Finora l'UE non ha effettivamente intrapreso un reale adattamento della sua politica a questa nuova trasformazione richiesta dalla CRPD.

1.2. Il CESE invita le istituzioni dell'Unione a integrare le OC nella legislazione esistente e futura e nell'elaborazione delle politiche dell'UE, ed esorta la Commissione europea a riferire al comitato CRPD entro l'autunno del 2016.

1.3. Il CESE ritiene che la Convenzione dell'ONU e le OC del relativo comitato rappresentino un'opportunità unica per la Commissione di presentare una strategia globale dell'UE sui diritti delle persone con disabilità. Le OC hanno creato una dinamica da cui le istituzioni dell'UE dovrebbero trarre vantaggio, e che dovrebbe portare all'inclusione sistematica dei diritti delle persone con disabilità in tutta la legislazione, nelle politiche e nei programmi dell'UE.

1.4. Il CESE sottolinea che per integrare i diritti delle persone con disabilità, la Commissione deve procedere a un esercizio di mappatura trasversale e globale che interessi tutte le sue leggi, le sue politiche e i suoi programmi, al fine di garantire la piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD e coinvolgere attivamente in tale processo le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Il suddetto esercizio dovrebbe essere corredato di un'analisi delle lacune volta a valutare le discrepanze tra la legislazione in vigore, l'attuale elaborazione delle politiche e l'integrazione dei diritti delle persone con disabilità, da un lato, e le disposizioni della CRPD, dall'altro. L'esercizio di mappatura e l'analisi delle lacune dovrebbero essere inclusi esplicitamente nella strategia europea sulla disabilità (SED) riveduta.

1.5. Il CESE ricorda alla Commissione europea il suo obbligo a procedere immediatamente alla revisione e all'aggiornamento della dichiarazione sulle competenze e del relativo elenco degli atti. La Commissione dovrebbe inoltre assumersi di sua sponte l'impegno a riesaminare e rivedere la dichiarazione sulle competenze almeno una volta nel corso del suo mandato.

1.6. Il CESE constata che la valutazione dell'UE è stata svolta dal comitato CRPD a metà del periodo di programmazione 2014-2020, e riconosce le difficoltà dell'UE nell'integrare la nuova agenda sui diritti delle persone con disabilità, basata sulle OC, nella revisione intermedia di strategie, politiche, programmi e strumenti di finanziamento. Raccomanda tuttavia alla Commissione di impegnarsi al massimo per integrare e includere le OC nei suddetti processi di revisione e di stanziare le risorse necessarie per adempiere agli obblighi che la Convenzione le assegna.

1.7. La Convenzione prevede esplicitamente che le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità devono essere consultate e coinvolte nel processo di attuazione e monitoraggio della Convenzione stessa. Il CESE invita la Commissione a organizzare un dialogo strutturato reale e significativo con il movimento europeo dei disabili (a norma degli articoli 4, paragrafo 3, e 33, paragrafo 3). Inoltre, la Commissione dovrebbe stabilire un programma di sviluppo delle capacità per le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità per consentire loro di svolgere i propri compiti fondamentali.

1.8. Il CESE attribuisce la massima importanza alla cooperazione e al partenariato tra le istituzioni dell'UE nell'attuazione della Convenzione dell'ONU, e pertanto raccomanda di istituire un meccanismo di coordinamento interistituzionale per facilitare la rapida e agevole attuazione delle OC e della Convenzione, ivi compresi la consultazione e il coinvolgimento delle succitate organizzazioni rappresentative.

1.9. Le OC richiedono che la SED sia riesaminata e riveduta in profondità. Pertanto il CESE invita la Commissione a fare il punto degli sviluppi in materia di diritti delle persone con disabilità e ad ampliare la portata della SED introducendo un maggior numero di settori d'azione e collegandola al riesame e alla revisione delle politiche, dei programmi e degli strumenti di finanziamento (ad esempio, la strategia Europa 2020, la strategia per la parità di genere, la strategia in materia di diritti dei minori, gli impegni assunti nell'ambito dell'azione esterna), con un chiaro calendario di attuazione, una dotazione di bilancio e indicatori e parametri di riferimento specifici e precisi.

1.10. L'UE si è impegnata ad attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile che figurano nell'Agenda 2030 dell'ONU e deve garantire di tenere pienamente conto delle OC e delle disposizioni della Convenzione, sia internamente che esternamente. Pertanto il CESE sollecita con forza la Commissione a includere l'attuazione dell'Agenda 2030 nella SED riveduta attraverso la definizione di obiettivi e azioni a livello europeo affinché il conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno dell'UE riguardi anche le persone con disabilità.

1.11. Il CESE è fermamente convinto che l'UE dovrebbe evitare che i suoi finanziamenti siano impiegati per la realizzazione o la continuità di esercizio delle strutture di istituzionalizzazione. Il CESE sostiene pienamente l'uso dei finanziamenti dell'UE per creare servizi basati sulla comunità che consentano alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente nelle rispettive comunità. L'istituzionalizzazione delle persone con disabilità costituisce una violazione dei loro diritti, e il CESE esorta la Commissione a promuovere in modo più sistematico ed efficace la deistituzionalizzazione attraverso politiche, programmi e strumenti di finanziamento specifici.

1.12. Il CESE invita la Commissione a procedere senza indugio alla ratifica del protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, del trattato di Marrakech e della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

1.13. Il CESE raccomanda caldamente alla Commissione di creare punti di contatto in tutte le proprie DG, agenzie e organi, coinvolgendo pienamente nel processo di elaborazione delle politiche le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, al fine di creare strutture orizzontali e verticali che promuovano la piena inclusione e integrazione dei loro diritti nella legislazione, nelle politiche e nei programmi dell'UE.

1.14. Il CESE ritiene che la Commissione europea dovrebbe avviare il processo in cooperazione con altre istituzioni, agenzie e organi dell'UE, per preparare con attenzione e sviluppare la nuova agenda globale per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030, che dovrebbero essere pienamente integrati nelle strategie macroeconomiche e sociali globali (ad esempio la strategia Europa 2020 e i relativi meccanismi di attuazione), e raccomanda di istituire un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle organizzazioni rappresentative per far avanzare e realizzare questa iniziativa. Il CESE propone che la Commissione provveda ad avviare l'attuazione della suddetta agenda globale con l'Anno europeo dei diritti delle persone con disabilità 2021.

1.15. Il CESE prende atto delle iniziative positive della Commissione in materia di accessibilità, in particolare dell'accordo raggiunto nel quadro del trilatero riguardo alla direttiva sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e della proposta della Commissione relativa all'Atto europeo sull'accessibilità, ed esorta le istituzioni dell'UE a concludere i negoziati in materia. Tuttavia, il CESE esprime preoccupazione per la direttiva in materia di parità di trattamento orizzontale e chiede che i relativi negoziati siano sbloccati e tengano conto, in questa nuova fase, delle OC e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

1.16. Il CESE esorta tutte le istituzioni dell'UE a garantire che le misure di austerità non pregiudichino la capacità delle persone con disabilità di esercitare i loro diritti sanciti nella Convenzione dell'ONU, e invita pertanto la Commissione a creare i necessari livelli minimi di protezione sociale per conseguire questo obiettivo, nonché a rispettare il loro diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale.

1.17. Il CESE chiede alla Commissione e a Eurostat di sviluppare strumenti statistici per misurare l'impatto sulle persone con disabilità dell'attuazione della Convenzione dell'ONU, a livello europeo e nazionale. Ritiene inoltre che la raccolta di dati sulla base di un approccio alla disabilità ispirato ai diritti umani e disaggregati per disabilità, età e sesso avrà un'influenza positiva sull'elaborazione e l'attuazione della legislazione, delle politiche e dei programmi dell'UE.

1.18. Il CESE riconosce che l'UE è dotata di competenze per accompagnare le misure nazionali volte a garantire che tutti i suoi cittadini siano uguali davanti alla legge e che, oltre a non essere privati della loro capacità giuridica e dei loro diritti, possano anche partecipare alle elezioni europee e a tutte le elezioni nell'intero territorio dell'Unione in condizioni di parità con gli altri cittadini. Invita pertanto la Commissione, e in particolare la DG Giustizia, ad adottare un programma basato sul metodo aperto di coordinamento per facilitare la convergenza degli Stati membri verso il principio dell'uguale riconoscimento dinanzi alla legge.

1.19. Il CESE si impegna a dare l'esempio nell'attuazione degli obblighi specifici, evidenziati dal comitato CRPD, che devono essere rispettati dall'UE in quanto pubblica amministrazione, garantendo che le sue risorse umane, i diritti garantiti ai suoi membri e i suoi mezzi di comunicazione siano conformi alla CRPD.

2. Introduzione

2.1. Il CESE accoglie con favore le osservazioni conclusive (OC) del comitato CRPD⁽¹⁾ delle Nazioni Unite. Esse forniscono all'Unione europea un programma globale che può consentirle di modificare il proprio processo di elaborazione delle politiche adottando un approccio alle disabilità incentrato sulle persone e basato sui diritti umani.

2.2. Il CESE ricorda che il progetto di proposta di direttiva sulla parità di trattamento è stato presentato dalla Commissione europea prima della conclusione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, nel corso dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE sono stati gradualmente introdotti emendamenti che non sono conformi agli obblighi stabiliti nella Convenzione. Di conseguenza, il CESE invita la Commissione europea a presentare, nel quadro degli attuali negoziati interistituzionali, una proposta volta ad adeguare il progetto di direttiva per renderlo conforme alla Convenzione e, naturalmente, alle OC sul tema della disabilità, e per includere il divieto di discriminazione multipla e intersettoriale e di discriminazione per associazione.

(¹) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

2.3. Il CESE sottolinea che le misure di austerità hanno avuto un impatto negativo sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. I livelli di povertà, esclusione, discriminazione e disuguaglianza sono aumentati a causa della crisi economica, che in molti Stati membri è diventata una vera e propria crisi dei diritti umani, privando un gran numero di persone con disabilità e le loro famiglie di qualsiasi protezione. Pertanto, il CESE invita l'UE a stabilire livelli minimi di protezione sociale al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità e garantire loro un tenore di vita adeguato e la protezione sociale. Tale meccanismo dovrebbe essere incluso nel processo del semestre europeo.

2.4. Inoltre, il comitato CRPD dell'ONU ha raccomandato all'UE di adottare una strategia CRPD globale per tutte le sue istituzioni, con specifici stanziamenti di bilancio integrati nel quadro finanziario pluriennale. Il CESE considera pertanto necessario un incontro ad alto livello di tutti i principali leader delle istituzioni e degli organismi dell'UE per avviare il processo di preparazione e di adozione di un'agenda interistituzionale relativa alla Convenzione ONU in questione, con traguardi specifici da raggiungere e obiettivi da conseguire. La strategia globale dovrebbe stabilire le responsabilità di ogni istituzione dell'UE per quanto riguarda l'attuazione della CRPD.

2.5. È necessario che l'UE avvii un dialogo strutturato reale e significativo con le organizzazioni europee rappresentative delle persone con disabilità, garantendo sia la loro capacità di partecipare in modo efficace e significativo all'elaborazione delle norme e delle politiche dell'UE che di realizzare in modo proattivo le proprie campagne di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'UE deve fare in modo che dette organizzazioni abbiano la capacità finanziaria sufficiente per svolgere la loro attività, e pertanto occorre stabilire una linea di bilancio specifica per il rafforzamento delle loro capacità.

2.6. L'integrazione e l'attuazione globale e trasversale delle disposizioni della Convenzione dell'ONU da parte dell'UE e lo sviluppo di una nuova agenda dell'UE per la Convenzione richiedono la creazione di un quadro partecipativo di governance e di partenariato attraverso il quale tutti gli attori e le parti interessate principali saranno in grado di partecipare pienamente all'elaborazione delle politiche con le istituzioni UE, in modo inclusivo.

2.7. La Commissione europea dovrebbe procedere immediatamente e con urgenza a un esercizio di mappatura e a un'analisi delle lacune di tutte le politiche e i programmi dell'UE, sia interni che esterni, al fine di assicurarsi della loro conformità alle disposizioni della Convenzione. Devono inoltre essere conformi alle OC tutte le strategie e politiche globali dell'UE, ivi compresi la strategia Europa 2020 e il semestre europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali, l'Agenda 2030 dell'ONU e gli strumenti di finanziamento come i fondi SIE.

2.8. È di fondamentale importanza che l'attuazione delle OC da parte dell'UE sia affrontata al più alto livello politico. Più specificamente, la Commissione dovrebbe includere nel proprio programma di lavoro per il 2017 un'iniziativa politica specificamente dedicata a questo scopo. La piena integrazione delle OC nelle politiche e nei programmi dell'UE richiede che la Commissione elabori una strategia globale per la CRPD. Il CESE la invita pertanto ad avviare con urgenza il processo per realizzare tale strategia, con la piena consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

2.9. Il 2021 segnerà il 10° anniversario della firma della Convenzione da parte dell'UE. Il CESE ritiene che tale anniversario costituirà un'ottima occasione per proclamare il secondo Anno europeo delle persone con disabilità. Il Comitato rileva infatti che il primo Anno europeo dedicato a questo tema è stato organizzato dalla Commissione europea nel 2003, e propone quindi alle istituzioni dell'UE di iniziare immediatamente i preparativi e di adottare le misure necessarie per dichiarare il 2021 secondo Anno europeo dei diritti delle persone con disabilità.

3. Osservazioni conclusive: un'opportunità di realizzare un'UE più inclusiva per le persone con disabilità

3.1. Principi e obblighi generali (articoli da 1 a 4)

3.1.1. Pur avendo ratificato la CRPD, l'Unione europea non ha ancora dato il via a un riesame trasversale e completo della propria legislazione, né delle politiche e dei programmi di cui è responsabile. Il CESE invita la Commissione ad effettuare tale riesame con urgenza. Essa dovrebbe inoltre designare, in ciascuna delle sue direzioni generali, un punto di contatto per la Convenzione, responsabile di svolgere tale compito di revisione.

3.1.2. Il CESE si rammarica che l'UE non abbia ancora ratificato il protocollo facoltativo alla Convenzione, e pertanto la esorta a provvedere senza ulteriori indugi, aprendo così la strada per consentire alle persone con disabilità di presentare una denuncia al comitato CRDP dell'ONU in caso di violazione dei loro diritti sanciti dalla Convenzione stessa.

3.1.3. L'approccio alla disabilità basato sui diritti umani dovrebbe essere pienamente recepito e integrato nei processi di elaborazione della legislazione e delle politiche dell'UE. Il CESE invita i servizi giuridici delle istituzioni dell'UE a realizzare uno studio esaustivo sulle conseguenze della ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità per l'ordinamento giuridico dell'UE, al fine di farne un quadro adeguato di elaborazione della legislazione e delle politiche. I servizi giuridici dell'UE non prendono sufficientemente in considerazione gli obblighi dell'Unione nei confronti della CRPD.

3.1.4. Il CESE invita il segretario generale della Commissione a rivedere gli orientamenti per le valutazioni d'impatto e a modificarli per includere un elenco più esaustivo delle problematiche e degli interrogativi al fine di valutare meglio la conformità alla Convenzione.

3.1.5. Il comitato CRPD delle Nazioni Unite ha chiesto all'UE di presentare, entro l'autunno 2016, una revisione della dichiarazione sulle competenze e dell'elenco degli atti, tenendo conto della visione globale adottata nell'osservazione conclusiva n. 17. La revisione della suddetta dichiarazione dovrebbe avere luogo almeno una volta per mandato.

3.2. *Diritti specifici (articoli da 5 a 30)*

3.2.1. La Commissione non ha messo in atto una strategia UE per l'uguaglianza e la non discriminazione delle persone con disabilità che sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell'ONU e alle OC; pertanto il CESE invita la Commissione ad adottare misure immediate per quanto riguarda la direttiva in materia di parità di trattamento orizzontale (cfr. punto 2.2) e a procedere a un riesame della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2000/78/CE).

3.2.2. La Commissione dovrebbe includere la prospettiva delle donne e delle ragazze con disabilità nella sua politica in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda le attività di raccolta dati dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Inoltre, l'impegno strategico della Commissione per la parità tra donne e uomini 2016-2019 e il suo lavoro legislativo e politico sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbe integrare pienamente i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità. Il CESE invita l'UE a ratificare in tempi brevi la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

3.2.3. L'UE dovrebbe includere e integrare nel nuovo programma UE per i diritti dei minori una strategia globale basata sui diritti per i giovani di entrambi i sessi con disabilità, e integrare i diritti dei minori con disabilità in tutte le politiche dell'UE in materia. I minori con disabilità e le loro famiglie dovrebbero inoltre essere coinvolti in tutte le decisioni dell'UE, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione.

3.2.4. L'UE dovrebbe inoltre prendere atto della situazione specifica dei giovani con disabilità e riconoscere che spesso essi subiscono molteplici forme di discriminazione nella loro vita quotidiana, in particolare per quanto riguarda le pari opportunità per i giovani nel mercato del lavoro e il coinvolgimento attivo dei giovani con disabilità nella società in senso lato. L'UE dovrebbe quindi svolgere una valutazione della situazione specifica dei giovani con disabilità sul suo territorio e proporre opportuni miglioramenti⁽²⁾, e dovrebbe anche garantire l'integrazione di questa prospettiva nella prossima strategia dell'UE per la gioventù.

3.2.5. L'UE dovrebbe organizzare e condurre una vasta campagna di sensibilizzazione alla Convenzione in cooperazione con i mezzi di comunicazione pubblici (compresi i social media) in modo da combattere i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità. È di fondamentale importanza che queste ultime partecipino direttamente a tale campagna, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

3.2.6. L'UE deve promuovere, facilitare e finanziare la formazione per il personale dei trasporti e del turismo per quanto concerne la sensibilizzazione e l'uguaglianza nei confronti della disabilità, e incoraggiare la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni europee che operano nel settore della disabilità e gli enti pubblici e privati responsabili dei trasporti. Tutti i materiali relativi allo sviluppo della capacità, alla formazione, alla sensibilizzazione e alle dichiarazioni pubbliche, tra gli altri, dovrebbero resi disponibili in formati accessibili.

⁽²⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 2.

3.2.7. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'Atto europeo sull'accessibilità, che deve essere pienamente conforme all'articolo 9 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità ed essere accompagnata da efficaci e accessibili i meccanismi di attuazione e di denuncia a livello nazionale. Esorta le istituzioni dell'UE a tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel parere del CESE in merito all'Atto⁽³⁾ e a garantire la partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, al processo di adozione.

3.2.8. Il CESE accoglie con favore l'accordo interistituzionale nel quadro del trilogio sulla proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici; esorta le istituzioni a convertire tale accordo in una decisione e i governi nazionali a recepire con urgenza le disposizioni della proposta. Il CESE, inoltre, si compiace del fatto che numerose raccomandazioni adottate nel suddetto parere⁽⁴⁾ siano state integrate nel testo finale della direttiva.

3.2.9. L'UE non ha ancora sostanzialmente incluso misure sufficienti per le persone con disabilità nelle strategie in materia di riduzione del rischio di catastrofi. Il CESE chiede pertanto al Consiglio dell'UE di adottare un quadro per la riduzione del rischio di catastrofi per le persone con disabilità in Europa.

3.2.10. L'UE dovrebbe mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere accessibile a tutti il numero di emergenza 112. Il CESE sottolinea la necessità di adottare con urgenza misure altrettanto adeguate per garantire l'accessibilità ai punti di emergenza nazionali.

3.2.11. Il CESE invita l'UE e gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda le persone con disabilità, un approccio alle politiche in materia di migrazione e di profughi/rifugiati basato sui diritti umani. Sottolinea inoltre che in alcuni paesi la disabilità può costituire molto spesso motivo di persecuzione e discriminazione e invita pertanto le autorità dell'UE a definire orientamenti e organizzare campagne d'informazione (accessibili alle persone con disabilità) per le proprie agenzie e per gli Stati membri in materia di disabilità, migrazione e asilo, nonché a integrare sistematicamente la disabilità nelle politiche europee in materia di migrazione e di profughi/rifugiati.

3.2.12. L'UE dovrebbe far proprio un approccio alla disabilità fondato sui diritti umani in situazioni di rischio ed emergenza, adottando un piano d'attuazione conforme alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2015 su una gestione delle catastrofi attenta alla disabilità e al quadro di Sendai. Occorre inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica e fornire informazioni alle persone con disabilità e agli operatori dei servizi di soccorso e della protezione civile circa le iniziative per la riduzione del rischio di catastrofi.

3.2.13. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo guida nel settore della giustizia e dei diritti umani per le persone con disabilità. Il CESE chiede alla DG Giustizia di organizzare un convegno con tutti i servizi giuridici dell'UE che consenta tra l'altro una riflessione sui diritti d'accesso alla giustizia delle persone con disabilità e sul modo in cui tali diritti sono collegati con altri diritti quali la capacità giuridica e l'eguale riconoscimento di fronte alla legge.

3.2.14. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione i fondi necessari per la formazione dei funzionari dell'UE e dei sistemi giudiziari nazionali sulla legislazione dell'UE e sulle disposizioni della CRPD. Inoltre, il CESE invita l'UE e i giudici nazionali ad applicare le proprie norme e istruzioni interne in modo tale da facilitare l'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. Si dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni generali del Comitato CRPD anche nell'amministrazione della giustizia, sia al livello dell'UE che a livello nazionale. Il CESE raccomanda inoltre che la DG Giustizia utilizzi il metodo aperto di coordinamento per realizzare un approccio equilibrato e coordinato da parte degli Stati membri a questo tema di grande importanza, gettando così le basi per una risposta europea alla questione dell'eguale riconoscimento dinanzi alla legge. La Commissione europea dovrebbe creare norme europee e promuovere l'analisi comparativa in materia di accesso alla giustizia.

3.2.15. Il CESE invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad abolire le leggi discriminatorie sulla tutela, consentendo così a tutte le persone con disabilità di esercitare i loro diritti politici in condizioni di parità con gli altri. Osserva che è indispensabile adottare una flessibilità e un'accessibilità ragionevoli per quanto riguarda le procedure, le infrastrutture e i materiali elettorali.

⁽³⁾ Parere del CESE sul tema *Atto europeo sull'accessibilità*, GU C 303 del 19.8.2016, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.

3.2.16. Purtroppo, un numero imprecisato di cittadini europei con disabilità è privato della libertà e della sicurezza e vive in condizioni di detenzione o è obbligato a subire trattamenti forzati, compresa la sterilizzazione forzata. Il CESE invita la Commissione ad adottare misure efficaci per porre fine a questa situazione insostenibile, a raccogliere, attraverso Eurostat, dati affidabili e a mettere a punto un meccanismo di valutazione efficiente.

3.2.17. Il CESE invita l'UE a rivedere i suoi orientamenti etici in materia di ricerca, e in particolare a fornire esempi di buone pratiche mettendo a punto moduli per il consenso in formati accessibili e di facile lettura e ad evitare le decisioni surrogate in questo settore.

3.2.18. L'UE dovrebbe adottare norme giuridiche per armonizzare la protezione e combattere la violenza, gli abusi e lo sfruttamento, e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica nei confronti delle donne⁽⁵⁾. L'UE deve condurre un'azione politica e legislativa su scala europea contro le attività transfrontaliere nei paesi dell'UE che comportano il traffico di donne e bambini con disabilità, e invita l'UE a combattere la violenza nei confronti dei minori con disabilità attraverso misure specifiche e servizi di sostegno accessibili.

3.2.19. L'iniziativa della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe riconoscere pienamente e integrare le disposizioni della Convenzione e creare i necessari livelli minimi di protezione sociale e meccanismi efficaci per prevenire e alleviare la povertà, la vulnerabilità e l'esclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con particolare riguardo per le donne, i minori e gli anziani con disabilità.

3.2.20. È evidente la necessità di elaborare un sistema UE di coordinamento delle prestazioni di previdenza sociale, che preveda tra l'altro un quadro chiaro per la portabilità dei diritti, con un limite massimo di giorni per il completamento della procedura di riconoscimento della disabilità.

3.2.21. L'UE dovrebbe elaborare e attuare la tanto attesa e auspicata strategia europea di deistituzionalizzazione⁽⁶⁾ che dovrebbe in primo luogo comprendere un monitoraggio molto rigoroso dell'uso dei fondi SIE per garantire che siano utilizzati esclusivamente per lo sviluppo di servizi di sostegno che consentano alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente nelle comunità locali. Il CESE chiede inoltre di creare un Fondo europeo autonomo per la deistituzionalizzazione.

3.2.22. Il CESE deplora che la Commissione non abbia ancora elaborato un'analisi dell'impatto dei fondi SIE sulle persone con disabilità, in linea con l'obbligo previsto dal regolamento del Fondo sociale europeo in materia di rendicontazione annuale sulle misure adottate nel settore della disabilità. Detta analisi dovrebbe includere il rafforzamento del monitoraggio realizzato dalla Commissione sull'uso dei fondi SIE in linea con la CRPD e, in consultazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, sulle procedure d'infrazione (sospensione, revoca e recupero) avviate dall'UE per il mancato rispetto delle condizionalità ex ante.

3.2.23. È necessario dotare di maggiore efficacia gli organismi nazionali di applicazione: le loro competenze vanno armonizzate e rafforzate per agevolare l'applicazione dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, e occorre semplificare le procedure di reclamo. Inoltre, il CESE invita la Commissione a garantire libertà di viaggio per coloro che prestano cure o assistenza alle persone con disabilità in tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto aereo, come già avviene a norma del regolamento n. 1371/2007⁽⁷⁾ e del regolamento n. 1177/2010⁽⁸⁾.

3.2.24. La Commissione dovrebbe conferire riconoscimento ufficiale pieno e immediato alla lingua dei segni e al Braille, e intraprendere una valutazione dei propri canali di comunicazione e delle proprie procedure interne al fine di elaborare e presentare le informazioni in modo accessibile alle persone con disabilità. Tra queste modalità andrebbero inclusi diversi formati accessibili, come la lingua dei segni, il Braille e la comunicazione aumentativa ed alternativa, ivi compreso il formato di facile lettura. L'UE dovrebbe garantire che tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro capacità finanziaria, abbiano accesso a un'istruzione inclusiva.

⁽⁵⁾ Convenzioni del Consiglio d'Europa.

⁽⁶⁾ GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

3.2.25. L'UE dovrebbe adottare un quadro di qualità obbligatorio e inclusivo per gli scambi in materia di istruzione, che stabilisca criteri minimi accessibili per garantire la mobilità di tutti gli studenti con disabilità, in particolare dei giovani, nell'UE a fini di istruzione secondaria e terziaria e di formazione professionale. Tutte le università partner del programma di scambi di studenti Erasmus dovrebbero prevedere strumenti per l'accessibilità ai programmi e alle strutture di istruzione al fine di garantire la piena partecipazione di tutti gli studenti con disabilità, in particolare dei giovani.

3.2.26. L'UE dovrebbe ratificare il trattato di Marrakech dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e agevolare e incoraggiare la ratifica a livello nazionale da parte degli Stati membri, consentendo così la libera circolazione delle versioni accessibili di materiale stampato per le persone con disabilità visive o con difficoltà a leggere i testi stampati.

3.2.27. Il CESE invita la Commissione a elaborare e attuare un'iniziativa specifica sull'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile per le persone con disabilità all'interno dell'UE, nonché nell'ambito delle sue politiche esterne, ivi compresi la cooperazione allo sviluppo e il commercio internazionale.

3.3. **Obblighi specifici (Articoli da 31 a 33)**

3.3.1. Il CESE esorta Eurostat a organizzare un convegno al fine di concordare un meccanismo unificato per gli istituti statistici di tutti gli Stati membri dell'UE, dando un seguito all'OC n. 71. Vi è la necessità di creare un meccanismo europeo per le statistiche in materia di diritti umani dei disabili, disaggregate per disabilità, sesso ed età, al fine di raccogliere informazioni operative per le politiche europee e nazionali destinate alle persone con disabilità.

3.3.2. La Commissione dovrebbe integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche e i programmi di cooperazione internazionale dell'UE. Il CESE plaude al progetto pilota dell'UE *Bridging the gap* («Colmare il divario») e chiede l'adozione di un programma di finanziamento dell'UE in materia di disabilità per i diritti delle persone con disabilità. Come già avviene in alcuni paesi europei, detto programma dovrebbe essere attuato in stretta collaborazione con le organizzazioni europee delle persone con disabilità, in quanto organismi intermedi responsabili di dirigere, gestire e definire le priorità politiche e di finanziamento. È importante garantire che i finanziamenti europei non siano assegnati a progetti che non rispettano le disposizioni della Convenzione.

3.3.3. La Commissione deve conformarsi pienamente all'OC n. 75 istituendo punti di contatto in tutte le sue direzioni generali, agenzie e organismi. Tutti i suddetti punti di contatto dovrebbero riunirsi almeno tre volte all'anno, con la partecipazione attiva dei rappresentanti delle persone con disabilità. Il 3 dicembre di ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare la sua relazione annuale sull'attuazione della Convenzione da parte dell'UE e degli Stati membri.

3.3.4. Il CESE accoglie con favore la decisione della Commissione europea di ritirarsi dal quadro di monitoraggio indipendente, preparando il terreno per la creazione di un meccanismo realmente autonomo sotto il controllo di un organo di gestione composto dai membri del quadro indipendente. Tuttavia, affinché il quadro UE sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo efficace, occorre assegnargli con urgenza sufficienti risorse finanziarie e umane.

3.4. **Conformità delle istituzioni dell'UE alla Convenzione (in quanto pubbliche amministrazioni)**

3.4.1. Vi è una evidente necessità che le istituzioni dell'UE rivedano le proprie politiche delle risorse umane e le allineino con le disposizioni della CRPD, al fine di garantire che le persone con disabilità e i lavoratori con familiari con disabilità possano usufruire di una ragionevole flessibilità e di un sostegno per riuscire a trovare un equilibrio adeguato tra vita professionale e obblighi familiari. Il CESE invita l'UE a rivedere il suo regime comune di assicurazione malattia, il sistema pensionistico e di sicurezza sociale connessa alla disabilità e le misure di protezione sociale al fine di garantire la non discriminazione e le pari opportunità per tutte le persone con disabilità, tra l'altro riconoscendo che le esigenze sanitarie legate alle disabilità sono da considerarsi distinte dalle malattie e promuovendo una vita e un'attività lavorativa indipendenti attraverso il rimborso integrale dei costi aggiuntivi dei materiali o dei servizi necessari.

3.4.2. È fondamentale che tutte le istituzioni dell'UE intraprendano iniziative in modo proattivo per conformarsi alle disposizioni in materia di accessibilità della direttiva sull'accesso ai siti web degli enti pubblici fissando una scadenza concreta, in modo da dare un buon esempio in questo fondamentale settore dei diritti delle persone con disabilità.

3.4.3. Il CESE invita la Commissione europea e il Consiglio superiore delle scuole europee ad adottare un piano e assegnare le necessarie risorse finanziarie e umane per lo sviluppo e l'attuazione nelle scuole europee di un sistema di istruzione di qualità e inclusivo a tutti i livelli, garantendo una ragionevole flessibilità, il sostegno e una politica di non respingimento per tutti gli studenti con disabilità nella scuola primaria e secondaria.

3.4.4. Dato il basso livello di occupazione delle persone con disabilità nell'Unione europea, il CESE invita le istituzioni dell'UE a istituire un regime di occupazione basato sull'azione positiva (compresi concorsi specifici) al fine di aumentare il numero di persone con disabilità impiegate nei loro servizi, prevedendo la flessibilità e il sostegno necessari. L'attuazione di tale politica deve essere riveduta ogni due anni, al fine di valutare l'eventuale necessità di misure correttive.

3.4.5. Il CESE invita le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE a garantire che il vigente Statuto dei funzionari sia pienamente ed effettivamente attuato in conformità con la CRPD e che le regolamentazioni interne e le disposizioni di attuazione siano elaborate nel pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione stessa.

3.4.6. Il CESE si impegna a sviluppare una struttura per attuare le OC al suo interno, per quanto riguarda la politica in materia di risorse umane, i servizi di comunicazione con i cittadini e con i membri del CESE, oltre che la piena inclusione e uguaglianza dei membri del Comitato con disabilità. Si adopererà inoltre affinché ciò avvenga anche nei suoi rapporti con la comunità imprenditoriale, i sindacati e la società civile. Questa nuova politica sarà sviluppata in stretta collaborazione con il suo gruppo di studio permanente sui diritti delle persone con disabilità.

Bruxelles, 19 ottobre 2016

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
